STATUTO DELLA UIL SCUOLA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPI – TESSERAMENTO DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

La Categoria Uil Scuola (appartenente alla Federazione Uil Scuola Rua) è un'Organizzazione Sindacale democratica e unitaria, senza fini di lucro. È costituita dal personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunque impegnato nella scuola statale e non statale, nelle istituzioni educative, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nella formazione professionale, indipendentemente dalle convinzioni politiche e religiose, per la promozione e la difesa dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali, nel rispetto dei princìpi di democrazia e di libertà affermati dalla Costituzione repubblicana.

La Uil Scuola è indipendente da qualsiasi influenza di Governo, di confessioni religiose e di partiti politici.

La Uil Scuola aderisce, in sede nazionale, alla Unione Italiana del Lavoro (UIL) e, in sede internazionale, all'Internazionale dell'Educazione ed al Comitato sindacale Europeo per l'Istruzione (Federazione della CES).

La sede nazionale è in Roma.

ART. 2 SCOPI

La Uil Scuola si prefigge:

- di intervenire attivamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente, in ogni sede, pongano in discussione i diritti, il ruolo ed i comuni interessi dei lavoratori al fine di favorire il costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;

- di tutelare e difendere gli interessi morali, giuridici ed economici, individuali e collettivi, dei propri aderenti;
- di promuovere il benessere sociale perseguendo il pieno impiego, il miglioramento delle condizioni di vita del personale della scuola;
- di consolidare il progetto del sindacato nelle scuole in coerenza con gli indirizzi politico sindacali della Confederazione;
- di realizzare l'unità delle lavoratrici e dei lavoratori nelle scuole rafforzando la loro coscienza associativa;
- di superare le diseguaglianze e combattere ogni forma di discriminazione, di razzismo e di xenofobia;
- di favorire i diritti del personale della scuola italiana all'estero;
- di perseguire il pieno raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini e favorendo la presenza delle donne nella vita del sindacato;
- di promuovere servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti. In tale contesto promuove l'Istituto di Ricerca Accademica, Sociale e Educativa (IRASE);
- di attuare un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività 'no-profit' promuovendo iniziative anche dirette.

ART. 3 AUTONOMIA DI AZIONE

La Uil Scuola gode di autonomia organizzativa, amministrativa e di stampa. Essa è altresì libera di intraprendere qualsiasi iniziativa in favore del personale rappresentato, nel rispetto delle linee di politica generale fissate dalla Confederazione UIL.

La Uil Scuola, pertanto, svolge la propria attività:

- promuovendo soluzioni, anche unitarie, dei problemi che interessano il personale della scuola, al fine di realizzare e di rendere operante, sul piano organizzativo e contrattuale e nel quadro di un'azione costante, l'unità dei lavoratori;
- dotandosi di una struttura organizzativa, che, nel rispetto dell'autonomia delle strutture territoriali, realizzi il coordinamento dell'azione delle stesse, secondo un unico e coerente indirizzo;

- provvedendo all'assistenza gratuita dei lavoratori per la difesa dei loro diritti collettivi anche in campo previdenziale ed assicurativo agendo in accordo con la Confederazione UIL;
- curando i contatti con le Organizzazioni sindacali degli altri Paesi, ed in particolare con quelle aderenti all'Internazionale dell'Educazione e al Comitato Sindacale Europeo per l'Istruzione (CSEE), e alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES);
- sensibilizzando, attraverso la stampa e ogni altro mezzo di informazione e di divulgazione, la pubblica opinione sulla condizione e i problemi del personale della scuola nonché della propria azione sindacale;
- promuovendo strutture idonee a fornire servizi per la formazione iniziale ed in servizio, anche attraverso attività editoriali.

Art. 4 COMPITI

Per il raggiungimento degli scopi indicati nell'Art. 2, la Uil Scuola intende:

a) organizzare il personale della scuola guidandolo nelle azioni di rivendicazione per la promozione e la difesa dei diritti e dei comuni interessi intervenendo attivamente su tutti i posti di lavoro;
b) favorire l'adesione del personale della scuola con contratto a tempo indeterminato e determinato alla vita della Uil Scuola per mezzo delle strutture territoriali;
c) promuovere impostazioni, orientamenti, azioni e soluzioni per la tutela contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori;
d) favorire l'adesione del personale della scuola, delle giovani e dei giovani alla vita dell'Organizzazione per mezzo delle strutture e delle rappresentanze sul territorio e sui luoghi di lavoro;
e) dotarsi di una struttura organizzativa capace di attuare, nel rispetto dell'autonomia delle strutture dell'Organizzazione, il coordinamento dell'azione delle stesse e di dirigerne le azioni di rivendicazione secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale, deciso dagli Organi della Uil Scuola;
f) agire come una struttura a rete, coordinando ed intrecciando le iniziative e le azioni delle strutture territoriali in modo coerente e organico,

flessibile e adattabile ai contesti, attraverso un processo di condivisione degli obiettivi e di comune definizione delle strategie;

g) promuovere e sviluppare attività di natura editoriale e di comunicazione per l'informazione e la formazione del personale, nonché realizzare attività di studio, ricerca ed elaborazioni su tematiche di interesse sociale e sindacale;
h) promuovere le istanze finalizzate a garantire a tutte e a tutti una efficace tutela dei loro diritti, vigilando e contrastando ogni forma di violenza dentro e fuori i luoghi di lavoro;
i) far crescere la partecipazione del personale della scuola convocando assemblee e conferenze, promuovendo attività e servizi nonché attività di formazione.

A questo fine la Uil Scuola può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici. Tali attività non si considerano prevalentemente commerciali ed usufruiscono del regime fiscale previsto dalle leggi.

La Uil Scuola, nello svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e comunque tesi a realizzare gli scopi indicati nel precedente Art. 2, si conforma alle seguenti clausole:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Organizzazione in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa/o.

La Uil Scuola potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa, complementare o strumentale a quelle sopra elencate, utile per perseguire gli scopi statutari e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

La Uil Scuola si conforma altresì alle norme in materia di protezione dei dati personali in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 ADESIONE ALLA UIL SCUOLA

Può far parte della Uil Scuola tutto il personale della scuola statale e non statale, della formazione professionale comunque in servizio nelle istituzioni scolastiche, culturali, educative e formative in Italia ed all'estero, statali, paritarie e non paritarie, afferenti agli specifici comparti di contrattazione. Possono far parte della Uil Scuola anche coloro che ne condividono scopi e azione sindacale.

L'iscrizione alla Uil Scuola può altresì avvenire, nel rispetto dello Statuto della UIL, in forma collettiva mediante appositi accordi da stipularsi tra la Uil Scuola e altre Associazioni che condividano gli scopi della Uil Scuola di cui all'Art. 2 del presente Statuto.

Art. 6 ISCRIZIONE AL SINDACATO

L'iscrizione al Sindacato avviene mediante sottoscrizione - ai sensi delle vigenti disposizioni - di delega per la trattenuta sulla retribuzione di un'aliquota percentuale, che viene fissata dal Consiglio Nazionale Uil Scuola.

L'iscrizione dei supplenti saltuari, aspiranti in attesa di primo impiego nella scuola statale e non statale, dei lavoratori precari della formazione professionale e delle scuole e istituzioni culturali ed educative, paritarie e non paritarie, in Italia ed all'estero è consentita attraverso versamento della quota associativa alla Segreteria Nazionale che viene stabilita con apposita delibera dalla stessa.

L'iscrizione è consentita, altresì, alle/ai lavoratrici/lavoratori in attività di servizio appartenenti ad altre categorie.

L'iscritta/o che non sia in regola con i versamenti dei contributi sindacali non può esercitare alcun diritto previsto dal presente Statuto e connesso con l'iscrizione stessa.

Tutti gli iscritti godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Per tutti gli iscritti valgono i principi di democrazia interna ed elettiva delle cariche di cui al presente Statuto e allo Statuto Confederale UIL.

Alle/agli iscritte/i collocate/i in quiescenza che rilasciano delega alla UIL Pensionati si applica lo Statuto della Categoria di appartenenza e lo Statuto Confederale UIL.

ART. 7 TESSERAMENTO

Il prelievo delle tessere di iscrizione avviene da parte della Segreteria Nazionale della Uil Scuola, che provvede ad assegnarle alle strutture territoriali sulla base dei flussi delle contribuzioni sindacali.

Per le operazioni connesse con il tesseramento si osservano le norme previste nel presente Statuto e quelle dello Statuto Confederale UIL.

ART. 8 DIRITTI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI

Le/gli iscritte/i alla Uil Scuola, purché in regola con il tesseramento, nel rispetto dei principi del presente Statuto e del suo Regolamento di Attuazione e che non risultino iscritte/i o aderenti ad altre Organizzazioni Sindacali hanno diritto:

1) a partecipare alla elaborazione della linea politico-sindacale, alle scelte della Uil Scuola e manifestare liberamente e con tutti i mezzi democratici il proprio pensiero;
2) a partecipare all'elettorato attivo e passivo relativamente alla costituzione degli Organismi della Uil Scuola a tutti i livelli della Struttura organizzativa;
3) ad essere designate/i a rappresentare la Uil scuola in attività, strutture o Enti Esterni;

4) ad usufruire dei servizi e vantaggi connessi al possesso della Tessera Uil Scuola Rua;
5) a ricevere le notizie che riguardino l'attività della Uil Scuola;
6) a ricevere la Tessera UIL e usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi all'iscrizione.

ART. 9 DOVERI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI

Le/gli iscritte/i sono tenute/i, oltre che all'osservanza delle norme fissate dal presente Statuto, alla solidarietà sindacale per il conseguimento degli scopi cui tende la Uil Scuola e la UIL, in conformità ai contenuti del precedente Art. 2 ed alle norme dello Statuto Confederale UIL.

Tutti gli iscritti hanno inoltre il dovere di:

a) versare regolarmente le quote di iscrizione nella misura fissata dal Consiglio Nazionale Uil Scuola anche in ragione di specificità;
b) osservare i Regolamenti e le delibere adottate dagli Organismi;
c) non promuovere e/o partecipare a iniziative di altre organizzazioni e/o soggetti di carattere sindacale non promossi dalla UIL e a questa contrapposti.

Gli iscritti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'iscrizione alla Uil Scuola previa apposita comunicazione e, comunque, per mezzo di revoca della delega in atto all'Amministrazione datore di lavoro.

ART. 10 STRUTTURA ASSOCIATIVA E RESPONSABILITÀ

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 9 dello Statuto Confederale UIL, le strutture Uil Scuola ad ogni livello, anche se trattasi di strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome, sono tenute al rispetto delle norme sulla trasparenza e responsabilità gestionale. Le/I Segretarie/i Generali e le/i Tesoriere/i, le/i Responsabili Provinciali/Territoriali, le/i traenti di tutte le strutture Uil Scuola ad ogni livello sono responsabili e rispondono in proprio ed in solido nell'esercizio delle proprie funzioni.

NORMA DI RINVIO

L'azione disciplinare e le garanzie dell'iscritta/o sono regolamentate dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione ad esso allegato nonché da quanto previsto dallo Statuto e Regolamento di Attuazione Confederale UIL.

TITOLO II - ORGANI DELLA UIL SCUOLA

CAPO I

CLASSIFICAZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

ART. 11 ORGANI NAZIONALI

Sono organi nazionali della Uil Scuola:

a) il Congresso Nazionale;
b) il Consiglio Nazionale,
c) l'Esecutivo Nazionale;
d) la/Il Segretaria/o Generale Nazionale;
e) la Segreteria Nazionale;
f) il Tesoriere Nazionale;
g) il Collegio Sindacale;
h) il Collegio di Garanzia;

ART. 12 ORGANI REGIONALI

Sono organi regionali della Uil Scuola:

a) il Congresso Regionale;
b) il Consiglio Regionale
c) l'Esecutivo Regionale;
d) la/Il Segretaria/o Generale Regionale;
e) la Segreteria Regionale;
f) il Tesoriere Regionale;
g) Il Collegio di Garanzia Regionale;
h) il Collegio Sindacale Regionale.

L'Esecutivo Regionale ha facoltà di attivare i Coordinamenti di settore.

Le strutture regionali operano, in piena autonomia nel rispetto del presente Statuto e di quello Confederale UIL.

ART. 13 ARTICOLAZIONI PROVINCIALI /TERRITORIALI

Sono articolazioni Provinciali/Territoriali:

a) la/il Responsabile Provinciale/Territoriale
b) l'Assemblea Provinciale/Territoriale

I criteri di individuazione della/del Responsabile Provinciale/territoriale e di composizione e funzionamento dell'Assemblea Provinciale/territoriale sono disciplinati nel rispetto del punto 6 del Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Per l'individuazione delle Strutture territoriali, che operano in piena autonomia in coerenza con la linea politica Nazionale, Regionale e Provinciale, si fa riferimento al Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale UIL e della Uil Scuola.

ART. 14 ORGANI DI STAMPA

La comunicazione interna ed esterna della Uil Scuola si avvale di diversi media e strumenti: il sito internet, l'edizione del giornale on line, la newsletter, le mail, la comunicazione social e ogni mezzo di comunicazione idoneo e opportuno.

L'Ufficio stampa coordina le attività di comunicazione interna, esterna, collabora e supporta le iniziative confederali UIL, sovraintende alle iniziative multimediali.

L'Ufficio stampa risponde al Segretario Generale Nazionale che, in stretta collaborazione con la Segreteria Nazionale, definisce la linea editoriale, il supporto professionale, gli strumenti di realizzazione degli obiettivi.

La Segreteria Nazionale è responsabile, collegialmente, dell'indirizzo politico degli organi di stampa.

CAPO II

CONGRESSO NAZIONALE

ART. 15 ATTRIBUZIONI DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale, che è il massimo organo della Uil Scuola, ha tutti i poteri deliberativi; le relative decisioni, assunte a maggioranza, sono vincolanti per tutte/i le/gli aderenti all'Organizzazione e per tutti gli organi previsti dal presente Statuto.

Sono compiti del Congresso Nazionale:

a) esaminare la relazione generale presentata dalla Segreteria Nazionale sull'attività svolta dall'ultimo Congresso;
b) deliberare sull'indirizzo politico-sindacale della Uil Scuola;
c) esaminare le politiche di bilancio e l'indirizzo finanziario;
d) deliberare sulle modifiche statutarie.

Elegge:

- il Consiglio Nazionale;
- il Collegio di Garanzia;
- il Collegio Sindacale;
- i Delegati della Uil Scuola al Congresso Nazionale UIL.

Il Congresso Nazionale può delegare al Consiglio Nazionale, in via generale o in casi particolari, attribuzioni ad esso spettanti.

ART. 16 CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni e, in via straordinaria, quando, con apposita mozione, ne facciano richiesta i due terzi del Consiglio Nazionale o almeno la metà più uno degli organizzati.

La data, la località per lo svolgimento del Congresso e l'ordine del giorno dei lavori vengono fissati dal Consiglio Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, almeno sessanta giorni prima della riunione. Il Consiglio Nazionale fissa, altresì, di volta in volta, le modalità relative alla

partecipazione, nonché il numero degli organizzati in regola con il pagamento delle quote associative che ciascuna/o delegato/a è chiamata/o a rappresentare.

Il Congresso straordinario deve essere convocato entro novanta giorni dalla richiesta.

ART. 17 COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti dai Congressi Regionali.

Fanno parte di diritto del Congresso il Segretario Generale, la Segreteria Nazionale, la/il Tesoriera/e Nazionale uscenti.

Fanno parte di diritto del Congresso, a titolo consultivo ove non siano stati eletti come delegati, le/i componenti eletti uscenti del Consiglio Nazionale, del Collegio di Garanzia e del Collegio Sindacale, le/i Responsabili dei Dipartimenti e la/il Responsabile designato per le scuole italiane all'estero.

ART. 18 VOTAZIONI - VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

Le votazioni al Congresso hanno luogo sulla base degli iscritti rappresentati e con le modalità previste dal presente Statuto e dalle norme elettorali fissate dal Consiglio Nazionale e dalla Confederazione UIL.

Il Congresso è valido, in prima convocazione, quando vi siano rappresentati i due terzi degli organizzati e, in seconda convocazione, quando sia rappresentato almeno un terzo degli organizzati.

ART. 19 APERTURA DEI LAVORI - NOMINA ORGANISMI CONGRESSUALI

Il Congresso è aperto da un/a componente del Consiglio Nazionale a tal fine delegato dalla Segreteria Nazionale.

Prima di iniziare la discussione sull'ordine del giorno, il Congresso procede alla elezione della Presidenza, delle altre cariche e delle Commissioni congressuali, nonché della Commissione Verifica Poteri.

CAPO III

CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 20 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l'organo di direzione della Uil Scuola tra un Congresso e l'altro ed è responsabile della concreta attuazione dei deliberati del Congresso.

Il Consiglio Nazionale provvede all'adempimento delle seguenti attribuzioni:

- convoca il Congresso Nazionale, fissandone la data, il luogo, l'ordine del giorno e le modalità di partecipazione e di svolgimento, e provvedendo altresì all'adozione del Regolamento Congressuale che deve stabilire, tra l'altro, le modalità di svolgimento e fornire indicazioni per la celebrazione dei Congressi Regionali;
- fissa le direttive generali dell'attività sindacale e contrattuale;
- elegge l'Esecutivo Nazionale e la Segreteria Nazionale, procedendo, con votazioni separate, prima alla elezione del/la Segretario/a Generale, quindi, su proposta della/del Segretaria/o Generale eletta/o, a quella degli altri componenti di Segreteria;
- elegge la/il Tesoriera/e Nazionale;
- determina la misura dei contributi sindacali;
- delibera, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, l'adozione o le modifiche del Regolamento di Attuazione del presente Statuto;
- assume le funzioni delegate dal Congresso Nazionale.

Il Consiglio Nazionale può delegare all'Esecutivo Nazionale e/o alla Segreteria Nazionale, in via generale o in casi particolari, attribuzioni ad esso spettanti.

ART. 21 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è costituito da un numero massimo di 105 componenti eletti dal Congresso Nazionale. Le modalità di elezione e di sostituzione sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Fanno inoltre parte del Consiglio Nazionale di cui al precedente comma, ove non già eletti:

- la/il Presidente del Collegio di Garanzia;
- la/il Presidente del Collegio Sindacale;
- gli ex Segretari Generali Uil Scuola;
- la/il Responsabile nazionale del Dipartimento del personale docente ed educativo;
- la/il Responsabile nazionale del Dipartimento del personale ATA;
- la/il Responsabile nazionale del Dipartimento dei Dirigenti scolastici;
- la/il Responsabile nazionale del Dipartimento delle scuole non statali;
- la/il Responsabile nazionale del Dipartimento IRC;
- la/il Responsabile nazionale del Dipartimento della Formazione Professionale;
- la/il Responsabile nazionale del Dipartimento delle scuole italiane all'estero;
- la/il Responsabile nazionale del Dipartimento servizi e previdenza;
- la/il Responsabile nazionale del Coordinamento pari opportunità;
- la/il Presidente nazionale dell'IRASE.

Partecipano al Consiglio Nazionale Uil Scuola con voto consultivo, se non già eletti:

- i componenti dei Collegio Sindacale e del Collegio di Garanzia;
- le/i Coordinatrici/tori delle CST e le/i Segretarie/i delle UR UIL di provenienza della categoria;
- la/il Responsabile delle relazioni sindacali internazionali della Uil Scuola;
- i componenti eletti o nominati del Consiglio di amministrazione del Fondo Espero e di altri eventuali Fondi pensione.

I componenti il Consiglio Nazionale Uil Scuola, in caso di decadenza, saranno sostituiti con decisione assunta a maggioranza di 2/3, mediante cooptazione.

I criteri di composizione del Consiglio Nazionale sono contenuti al punto 4.1 del Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 22 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, nonché ogni qualvolta la Segreteria Nazionale Uil Scuola, a maggioranza, lo ritenga necessario, ovvero quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale è convocato dalla Segreteria Nazionale Uil Scuola, che ne fissa la data e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della riunione. In caso di urgenza, tale limite può essere ridotto a cinque giorni.

Le riunioni sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti Il Consiglio Nazionale Uil Scuola, in seconda convocazione, quando ne siano presenti almeno la metà più uno.

CAPO IV

ESECUTIVO NAZIONALE

ART. 23 COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONI E CONVOCAZIONE DELL'ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale Uil Scuola è formato da un numero massimo di 63 componenti compresi la Segreteria Nazionale Uil Scuola e la/il Tesoriera/e Nazionale Uil Scuola.

Partecipano all'Esecutivo Nazionale Uil Scuola, con diritto di voto, se non ne facciano già parte:

- la/il Responsabile nazionale del Coordinamento pari opportunità;
- la/il Responsabile nazionale del Dipartimento dei Dirigenti scolastici.

Partecipano all'Esecutivo Nazionale Uil Scuola con voto consultivo:

- la/il Responsabile nazionale del Dipartimento del personale docente ed educativo;
- la/il Responsabile nazionale del Dipartimento del personale ATA;
- la/il Responsabile nazionale del Dipartimento delle scuole non statali;
- la/il Responsabile nazionale del Dipartimento IRC;

- la/il Responsabile nazionale del Dipartimento della Formazione Professionale;
- la/il Responsabile nazionale del Dipartimento delle scuole italiane all'estero;
- la/il Responsabile nazionale del Dipartimento servizi e previdenza;
- la/il Responsabile delle relazioni sindacali internazionali della Uil Scuola;
- le/i Segretarie/i Regionali che non siano già componenti eletti;
- la/il Presidente del Collegio di Garanzia;
- la/il Presidente del Collegio Sindacale;
- la/il Presidente nazionale dell'IRASE.

L' Esecutivo Nazionale svolge i seguenti compiti:

a) individua le iniziative tese a sviluppare e consolidare l'Organizzazione;
b) approva il conto consuntivo e del bilancio preventivo annuali predisposti dalla Segreteria Nazionale;
c) fissa i criteri generali per l'attribuzione dei distacchi;
d) tratta le questioni ad essa delegate dal Consiglio Nazionale e l'adozione di provvedimenti di urgenza, in casi e circostanze eccezionali;
e) attribuisce la delega alla Segreteria Nazionale, in via generale o in casi particolari, di funzioni ad esso spettanti.
f) adotta i provvedimenti di gestione straordinaria ai sensi dell'art. 46 del presente Statuto

L'Esecutivo Nazionale si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario la Segreteria Nazionale o per la trattazione di questioni ad essa rimesse dal Consiglio Nazionale.

La convocazione dell'Esecutivo Nazionale è di competenza della Segreteria Nazionale, a maggioranza, che fissa altresì, di volta in volta, la data della riunione e l'ordine del giorno dei lavori.

I componenti dell'Esecutivo Nazionale Uil Scuola, in caso di decadenza, saranno sostituiti con decisione del Consiglio Nazionale Uil Scuola assunta a maggioranza di 2/3, mediante cooptazione.

I criteri di composizione dell'Esecutivo Nazionale sono contenuti al punto 4.2 del Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Le riunioni sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti l'Esecutivo Nazionale Uil Scuola, in seconda convocazione, quando ne siano presenti almeno la metà più uno.

CAPO V

SEGRETERIA NAZIONALE

ART. 24 ATTRIBUZIONI E COMPOSIZIONE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE - INCOMPATIBILITÀ E FUNZIONAMENTO

La Segreteria Nazionale Uil Scuola è costituita da un numero massimo di 7 (sette) componenti eletti dal Consiglio Nazionale e provvede all'attribuzione, al suo interno, degli incarichi operativi. La responsabilità di tali incarichi – fermo restando il carattere collegiale della Segreteria – è individuale.

La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo della Uil Scuola. Essa provvede alla realizzazione delle decisioni del Congresso Nazionale, del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale. Assicura la quotidiana attività sindacale e decide su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza.

La Segreteria Nazionale Uil Scuola ha inoltre i seguenti compiti:

- provvede ad amministrare il patrimonio sociale e alla predisposizione del rendiconto annuale di spesa composto da conto consuntivo, da conto preventivo e dal rendiconto finanziario nel rispetto della normativa vigente;
- assicura la direzione quotidiana delle attività, coordinandole, realizzando un rapporto continuo con i livelli Regionali e Provinciali/Territoriali;
- interviene, nei casi di conflitto di attribuzioni e di competenze tra gli organi delle diverse strutture e articolazioni della Uil Scuola, per la definizione della linea politico-sindacale e per la soluzione dei problemi gestionali;
- cura le pubblicazioni e gli strumenti di comunicazione della Uil Scuola;

- ha la responsabilità politica delle pubblicazioni e della produzione di immagini della Uil Scuola;
- provvede alla nomina dei Commissari Straordinari nei casi previsti dall'Art. 46 del presente Statuto;
- provvede alla organizzazione e al funzionamento delle strutture operative e dei Dipartimenti del livello nazionale coordinandone l'attività nei vari campi e nominandone i Responsabili;
- provvede alla designazione e all'accreditamento dei rappresentanti della Uil Scuola presso altri Enti o istanze rappresentative ove ne è prevista la presenza.

La Segreteria Nazionale Uil Scuola opera collegialmente, ferma restando la responsabilità individuale dei Segretari Nazionali per i servizi di loro competenza.

Le decisioni sono assunte a maggioranza, a parità di voti, è determinante il voto del Segretario Generale.

La carica di Segretaria/o Nazionale Uil Scuola è incompatibile, oltre che con le cariche previste dallo Statuto Confederale UIL, con quella di Segretaria/o Regionale e di Responsabile Provinciale/territoriale della UIL Scuola.

Ogni componente della Segreteria Nazionale Uil Scuola ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli organi delle strutture Regionali/Provinciali/Territoriali e prendervi la parola.

La Segreteria Nazionale Uil Scuola si riunisce, in via ordinaria, per la trattazione di affari correnti e, in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga necessario il Segretario Generale o la metà più uno dei suoi componenti.

La Segreteria Nazionale Uil Scuola, al fine di acquisire apporti di particolare rilevanza, può invitare a partecipare, ai lavori di qualsiasi organismo previsto dal presente statuto e se non ne facciano già parte, dirigenti o ex dirigenti sindacali, purché iscritti alla UIL.

ART. 25 SEGRETARIO GENERALE

La/il Segretaria/o Generale Uil Scuola coordina i lavori di Segreteria e rappresenta la UIL Scuola nelle relazioni interne ed esterne, nei rapporti con soggetti terzi ed in giudizio.

In caso di impedimento o assenza, la rappresentanza legale può essere delegata alla/al Segretaria/o Generale aggiunta/o, ove individuata/o, o ad altro componente della Segreteria Nazionale.

La/il Segretaria/o Generale è responsabile, nell'esercizio delle sue funzioni, verso la Segreteria Nazionale, il Consiglio Nazionale, l'Esecutivo Nazionale e il Congresso Nazionale Uil Scuola. In caso di irregolarità, gli atti istruttori e di deferimento al Consiglio Nazionale, per il giudizio di merito, sono di competenza dell'Esecutivo Nazionale Uil Scuola.

È facoltà della/del Segretaria/o Generale Nazionale, con apposita delibera di segreteria nazionale, invitare, anche in maniera permanente, ai lavori degli organismi statutari nazionali, dirigenti sindacali e/o ex dirigenti sindacali con elevate competenze maturate attraverso un rilevante percorso all'interno della Uil nello svolgimento delle attività.

ART. 26 STRUTTURA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale Uil Scuola è strutturata per servizi, con competenze per tipologie di materie o di settori del sistema scolastico e formativo, secondo il criterio della omogeneità, della razionalizzazione degli interventi e dell'utilizzo ottimale delle risorse, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di responsabilità.

La Segreteria Nazionale Uil Scuola decide l'assetto organizzativo dei vari servizi e l'assegnazione agli stessi dei relativi collaboratori.

La Segreteria Nazionale Uil Scuola coordina l'Ufficio Legale nazionale per la gestione delle questioni giuridiche e per l'eventuale contenzioso legale.

CAPO VI

TESORIERE NAZIONALE

ART. 27 COMPITI E FUNZIONI

La/il Tesoriera/e è la/il garante del controllo della compatibilità tra mezzi finanziari disponibili e spese, nonché della regolarità degli atti contabili e amministrativi. In particolare, assicura la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi.

La/il Tesoriera/e Nazionale partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale con voto consultivo.

CAPO VII

DIPARTIMENTI UIL SCUOLA

ART. 28 STRUTTURA DIPARTIMENTALE DEL SINDACATO

All'interno della Uil Scuola, al fine di determinare le condizioni di maggiore funzionalità e di utilizzo ottimale delle risorse per lo sviluppo delle specifiche politiche rivendicative e per una più efficace azione di proselitismo, operano otto Dipartimenti afferenti:

a) al personale docente ed educativo;
b) al personale ATA;
c) alla Dirigenza scolastica;
d) agli insegnanti di religione cattolica (IRC);
e) alle scuole non statali;
f) alla formazione professionale;
g) alle scuole italiane all'estero;
h) ai servizi e previdenza.

Ulteriori strutture Dipartimentali potranno essere costituite per le medesime finalità su deliberazione dell'Esecutivo Nazionale.

La gestione dei Dipartimenti avviene all'interno degli organi statutari unitari previsti dal presente Statuto.

ART. 29 ORGANI E FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI

La Struttura di ogni Dipartimento è costituita, a livello nazionale, da un proprio coordinamento, costituito dalla Segreteria Nazionale Uil Scuola. Possono essere costituiti anche a livello regionale.

Il numero di componenti, la designazione e le modalità di funzionamento degli Organismi di gestione dei Dipartimenti, a livello nazionale, sono assunti con apposita delibera della Segreteria Nazionale Uil Scuola.

Il responsabile del Dipartimento Nazionale, a cui è affidata la rappresentanza negoziale dell'area, è individuato dalla Segreteria Nazionale Uil Scuola.

Il finanziamento delle attività dei Dipartimenti a livello nazionale è di competenza della Segreteria Nazionale Uil Scuola.

CAPO VIII

CONFERENZA NAZIONALE DEI SEGRETARI GENERALI REGIONALI

ART. 30 COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEI SEGRETARI GENERALI REGIONALI

La Conferenza Nazionale dei Segretari Generali Regionali ha funzione consultiva ed è costituita da tutti i Segretari Generali Regionali e dai Segretari delle Province autonome di Trento e Bolzano.

La stessa è convocata dalla Segreteria Nazionale Uil Scuola che vi partecipa di diritto.

Essa ha il compito di pronunciarsi, su convocazione della Segreteria Nazionale Uil Scuola, su tutte le questioni di rilevanza nazionale, in particolare sull'assunzione di decisioni in ordine ad iniziative di carattere

politico/organizzativo e quant'altro attiene alla rappresentanza generale ed in tutti i casi in cui si profilino difficoltà di intesa o di mediazione rispetto agli obiettivi prefissati dagli organi statutari competenti.

CAPO IX

COLLEGIO SINDACALE NAZIONALE

ART. 31 COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE NAZIONALE

Il Collegio Sindacale Uil Scuola è composto da 5 componenti effettivi e 3 componenti supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti alla UIL Scuola, che non rivestano cariche in altri organi nazionali dell'Organizzazione. Al suo interno nomina la/il Presidente il quale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale Uil Scuola.

Il Collegio Sindacale Uil Scuola è investito delle funzioni di vigilanza e di controllo contabile. Esso controlla l'attività finanziaria e la gestione amministrativo-contabile e patrimoniale della UIL Scuola, e si esprime mediante relazione scritta.

Propone alla/al Tesoriera/e Nazionale, alla Segreteria Nazionale o all'Esecutivo Nazionale Uil Scuola i miglioramenti che ritiene opportuni, segnalando le eventuali carenze o disfunzioni. Il Collegio redige annualmente e presenta all'Esecutivo Nazionale Uil Scuola la relazione sul proprio operato, a completamento della relazione finanziaria. Il Collegio presenta al Congresso Nazionale Uil Scuola una relazione sulla propria attività nel periodo compreso fra un Congresso e l'altro.

Il controllo contabile può essere inoltre affidato ad un Revisore esterno o ad una Società di Revisione.

La/Il Presidente ed almeno un'altra/o componente del Collegio Sindacale Uil Scuola dovranno essere iscritte/i all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali. Laddove non venisse

individuato una/un Presidente ed almeno un'altra/o componente del Collegio Sindacale iscritte/i all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al registro dei Revisori Legali, le funzioni di vigilanza e di controllo contabile dovranno essere affidati anche ad un revisore esterno o ad una società di revisione.

CAPO X

COLLEGIO DI GARANZIA NAZIONALE

ART. 32 COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DI GARANZIA NAZIONALE

Il Collegio di Garanzia Nazionale Uil Scuola è composto da 5 componenti effettivi e 3 componenti supplenti, eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti alla UIL Scuola, che non rivestano cariche in altri organi nazionali dell'Organizzazione.

Esso decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza degli Organi statutari.

Il Collegio elegge nel suo seno la/il Presidente, la/il quale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale Uil Scuola.

Il Collegio di Garanzia Nazionale Uil Scuola è competente ad esaminare i ricorsi presentati avverso provvedimenti disciplinari assunti dall'Esecutivo Nazionale Uil Scuola, dalla Segreteria Nazionale Uil Scuola, nonché dai competenti Organismi regionali. La decisione del Collegio di Garanzia Nazionale Uil Scuola deve avvenire, pena la decadenza del provvedimento impugnato, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del ricorso.

In caso di ricorso al Collegio di Garanzia Nazionale Uil Scuola, il Regolamento di Attuazione del presente Statuto fissa le modalità e le procedure di funzionamento.

CAPO XI
ORGANI STATUTARI REGIONALI

ART. 33 GLI ORGANI

Sono Organi regionali:

- il Congresso Regionale;
- il Consiglio Regionale;
- l'Esecutivo Regionale;
- la/il Segreteria/o Generale Regionale;
- la Segreteria Regionale;
- la/il Tesoriera/e;
- il Collegio di Garanzia;
- il Collegio Sindacale.

ART. 34 CONGRESSO REGIONALE

Il Congresso Regionale è composto dalle/dai delegate/i individuate/i dalle Assemblee di Base degli iscritti a livello provinciale secondo le modalità fissate dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

ART. 35 CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale Uil Scuola, in coerenza con gli indirizzi politici nazionali, è l'Organo di elaborazione della politica sindacale e di direzione politica ed organizzativa a livello regionale.

Svolge attività di coordinamento nei confronti delle Assemblee Provinciali, nonché di coordinamento e orientamento sulle politiche sindacali organizzative e dei servizi.

Rientrano nei compiti del Consiglio Regionale:

1) eleggere al proprio interno nell'ordine e con votazioni distinte, assunte a maggioranza dei presenti:
   a) la/il Segretario Generale Regionale;
   b) la Segreteria Regionale su proposta del Segretario Regionale eletto;
   c) la/il Tesoriera/e;
   d) l'Esecutivo Regionale;
2) Convocare il congresso regionale

I criteri di composizione e di convocazione del Consiglio Regionale Uil Scuola sono contenuti nel Regolamento di Attuazione allegato al presente statuto.

ART. 36 ESECUTIVO REGIONALE

L' Esecutivo Regionale Uil Scuola è l'organo di attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio Regionale, e risponde ad esso della sua attività.

L'Esecutivo Regionale Uil Scuola svolge i seguenti compiti:

a) individua iniziative tese a sviluppare e consolidare l'Organizzazione;
b) mette in atto le politiche organizzative e le iniziative per il proselitismo e i piani di sviluppo della presenza organizzata;
c) approva il conto consuntivo e del preventivo di spesa annuali predisposti dalla Segreteria Regionale Uil Scuola;
d) tratta le questioni ad esso delegate dal Consiglio Regionale.

I criteri di composizione e di convocazione dell'Esecutivo Regionale Uil Scuola sono contenuti nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART.37 COLLEGIO SINDACALE REGIONALE

Il Collegio Sindacale Regionale Uil Scuola, eletto dal Congresso Regionale, è composto da 3 componenti effettivi, compreso la/il Presidente, che viene eletto nel suo seno, e 2 componenti supplenti, eletti dal Congresso Regionale tra gli iscritti alla Uil Scuola, che non rivestano cariche in altri organismi regionali dell'Organizzazione.

I componenti effettivi del Collegio Sindacale Regionale Uil Scuola partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Regionale Uil Scuola.

Il Collegio Sindacale Regionale Uil Scuola elegge nel suo seno la/il presidente, la/il quale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell'Esecutivo Regionale Uil Scuola.

ART. 38 COLLEGIO DI GARANZIA REGIONALE

Il Collegio di Garanzia Regionale Uil Scuola è composto da 3 a 7 componenti effettivi e 3 componenti supplenti, eletti dal Congresso Regionale tra gli iscritti alla Uil Scuola, che non rivestano cariche in altri organismi regionali dell'Organizzazione.

Decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza della regione.

Il Collegio Regionale Uil Scuola elegge nel suo seno la/il Presidente, la/il quale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell'Esecutivo Regionale Uil Scuola.

I componenti effettivi del Collegio di Garanzia Uil Scuola partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Regionale Uil Scuola.

ART. 39 ATTRIBUZIONI, ELEZIONE, COMPOSIZIONE, ENTRATE FINAZIARIE DELLE SEGRETERIE REGIONALI

L'elezione della/del Segretaria/o Generale Regionale Uil Scuola e degli altri componenti della Segreteria avviene mediante votazioni separate del Consiglio Regionale Uil Scuola: una per l'elezione della/del Segretaria/o Generale Regionale, un'altra per gli altri componenti della Segreteria.

Le Segreterie Regionali Uil Scuola sono costituite da un numero minimo di 3 componenti.

La Segreteria Regionale è l'organo esecutivo della Uil Scuola Regionale. Essa provvede alla realizzazione delle decisioni del Consiglio Regionale e dell'Esecutivo Regionale. Assicura la quotidiana attività sindacale e decide su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza.

La Segreteria Regionale Uil Scuola opera collegialmente, ferma restando la responsabilità individuale dei Segretari Regionali per i servizi di loro competenza.

La Segreteria Regionale Uil Scuola si riunisce, in via ordinaria, per la trattazione di affari correnti e, in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga

necessario il Segretario Generale Regionale o la metà più uno dei suoi componenti.

La Segreteria regionale nomina i responsabili Provinciali.

I Responsabili Provinciali della Regione, qualora non risultino già componenti della Segreteria Regionale Uil Scuola, opportunamente convocati dalla/dal Segretaria/o Generale Regionale Uil Scuola, partecipano - su base volontaria - ai lavori della Segreteria con voto consultivo.

Le entrate finanziarie delle Segreterie Regionali Uil Scuola sono stabilite attraverso apposita delibera adottata dal Consiglio Nazionale dell'Organizzazione. Inoltre, possono essere integrate da eventuali contributi straordinari deliberati dalla Segreteria Nazionale Uil Scuola, nonché da ogni altra entrata proveniente da iscritti, simpatizzanti o Enti territoriali.

La Segreteria Regionale Uil Scuola ha diritto a partecipare a qualsiasi riunione degli organismi di livello provinciale/territoriale e prendervi la parola.

Le decisioni della Segreteria Regionale sono assunte a maggioranza, a parità di voti, è determinante il voto del Segretario Generale Regionale.

ART. 40 IL SEGRETARIO REGIONALE

La/il Segretaria/o Regionale ha il compito di rappresentare la Uil Scuola nelle relazioni interne ed esterne, nonché nei rapporti con terzi e in ogni eventuale procedimento giudiziario.

La/il Segretaria/o Regionale Generale Uil Scuola può coincidere con la/il Responsabile Provinciale di una sola provincia della Regione di appartenenza.

È facoltà del Segretario Generale Regionale, con apposita delibera di Segreteria regionale, invitare, anche in maniera permanente, ai lavori degli organismi statutari regionali, dirigenti sindacali e/o ex dirigenti sindacali con elevate competenze maturate attraverso un rilevante percorso all'interno della Uil nello svolgimento delle attività.

ART. 41 IL TESORIERE REGIONALE

La/il Tesoriere Regionale, eletto dal Consiglio Regionale Uil Scuola con votazione separata, è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi finanziari disponibili e spese, nonché della regolarità degli atti contabili e amministrativi. Partecipa alle riunioni della Segreteria Regionale Uil Scuola con voto consultivo.

CAPO XI

RAPPRESENTANZA SINDACALE D'ISTITUTO

ART. 42 RAPPRESENTANZA SINDACALE D'ISTITUTO

La rappresentanza sindacale d'istituto è assunta:

- dalla RSU eletta nelle liste della Uil Scuola;
- da altra/o iscritta/o della istituzione scolastica designata/o dalla/dal Responsabile provinciale/territoriale.

Nelle unità scolastiche dove vi sia una/un sola/o iscritta/o, questi assume la rappresentanza sindacale d'istituto, previa designazione da parte della/del Responsabile Provinciale/territoriale.

TITOLO III

NORME GENERALI

ART. 43 DEMOCRAZIE INTERNA E CARICHE

La vita interna della Uil Scuola si ispira ai principi di democrazia e di partecipazione. In particolare:

a) tutte le iscritte e gli iscritti possono concorrere alla composizione degli organi e alla formazione delle cariche in equilibrata rappresentanza di genere di cui all'Art. 38 dello Statuto Confederale;
b) tutte le cariche, se non diversamente previsto, sono elettive;
c) tutte le elezioni avvengono secondo le norme stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto;
d) tutte le strutture devono garantire la più ampia libertà di espressione nel rispetto delle convinzioni politiche e religiose di ciascuno;

e) per garantire l'indipendenza della Uil Scuola non è permesso allocare sedi sindacali presso sedi di partito.

Le cariche elettive ed esecutive di natura sindacale a qualsiasi livello non determinano, di per sé, rapporti di lavoro subordinato di qualunque genere.

ART. 44 INCOMPATIBILITÀ INTERNE E FUNZIONALI

Le norme che regolano le incompatibilità rispondono ai principi della piena autonomia della Uil Scuola, dell'efficienza di gestione, della trasparenza e della responsabilità. Per questo:

1) la carica di Segretaria/o Generale Nazionale/Regionale, componente di Segreteria Nazionale/Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva all'interno dell'organizzazione ad esclusione di quelle relative alla Federazione Uil Scuola Rua;
2) le cariche di Segretaria/o Generale Nazionale e Regionale, a tutti i livelli, sono incompatibili con tutte le cariche indicate all'Art. 4 dello Statuto Confederale UIL;
3) la carica di Segretaria/o Nazionale, Segretaria/o Regionale e di Responsabile Provinciale/Territoriale è incompatibile con quella di Tesoriera/e Nazionale e Regionale;
4) tutte le cariche di Presidente e Vicepresidente degli Enti, Associazioni, Coordinamenti e Società indicate all'Art.4 dello Statuto Confederale sono tra loro incompatibili;
5) tutte le cariche all'interno degli organi di gestione ricoperte per conto della Uil Scuola presso enti esterni, di cui all'Art. 4 dello Statuto Confederale UIL, sono incompatibili con tutte le cariche esecutive ricoperte all'interno della Uil Scuola, con esclusione di quelle derivanti da espressa designazione sindacale che siano funzionalmente compatibili;
6) in caso di più cariche elettive – esecutive ricoperte da un medesimo soggetto all'interno della Uil Scuola o della Uil Confederale è applicato il principio temporale per il quale in presenza di più incarichi elettivi l'incarico assunto da ultimo prevale su quello anteriormente ricoperto.

ART. 45 INCOMPATIBILITÀ ESTERNE

Le cariche esecutive della Uil Scuola e di partito, ai rispettivi livelli, sono tra loro incompatibili.

La carica di componente degli organi elettivi a tutti i livelli dell'Organizzazione è incompatibile con i mandati elettivi di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di Consigliere o componente di Consiglio o Assemblea Regionale, Consiglio Provinciale, Consiglio Comunale nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 (quindicimila) abitanti e di componente il Governo, la Giunta Regionale, Provinciale o Comunale.

La candidatura a componente il Parlamento Europeo, il Parlamento Nazionale, il Consiglio (o Assemblea) o la Giunta Regionale, il Consiglio o la Giunta Provinciale e - per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti - la candidatura a componente il Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Comunale, comporta la sospensione dagli organi statutari e la decadenza dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per i comuni con popolazione fino a 15.000 (quindicimila) abitanti l'elezione alla carica di Sindaco o la nomina a componente della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per le municipalità con popolazione superiore a 30.000 (trentamila) abitanti, la carica di Presidente o la nomina a componente la Giunta di Circoscrizione Comunale ovvero la nomina di Amministratore di Enti locali o Consorzi tra Enti locali e/o di Comunità Montane, comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

ART. 46 RAPPORTI TRA LA UIL SCUOLA E LE SUE STRUTTURE

L'intervento per le gestioni straordinarie ai vari livelli deve essere deciso dalla Segreteria Nazionale. Il provvedimento assunto verrà ratificato alla prima riunione utile dell'Esecutivo Nazionale.

L’intervento per le gestioni straordinarie verrà assunto dalla Segreteria Nazionale allorché si verifichino i seguenti casi:

a) assenza di un organo dirigente;
b) non funzionamento degli organi dirigenti;
c) incapacità di esprimere la Segreteria Regionale;
d) gravi irregolarità amministrative e/o nel tesseramento;
e) esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli organi statutari regionali, di Categoria e della Confederazione tali da provocare disorientamento, disgregazione e/o danneggiare il prestigio e l'immagine dell'Organizzazione;
f) convocazione del Congresso Regionale senza il rispetto delle norme statutarie;
g) mancata conformazione o violazione delle norme previste dal presente Statuto, dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto e dallo Statuto Confederale tali da arrecare un grave danno all'Organizzazione;
h) circostanze tali da determinare difficoltà per la tutela e la tenuta degli iscritti su tutto il territorio di competenza.

La gestione straordinaria ha una durata massima di 6 (sei) mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.

Le procedure per l’applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

ART. 47 RISPETTO DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

Le/gli iscritte/i alla Uil Scuola e coloro che ricoprono cariche direttive ed esecutive a qualsiasi livello, sono tenute/i al rispetto delle norme e dei principi del presente Statuto e del Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto, nonché ad applicare le decisioni prese dai competenti organi sia di Categoria che Confederali.

ART. 48 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'iscritta/o alla Uil Scuola che viola le norme del presente Statuto o che si rende responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'Organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, in una delle seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;
b) sospensione da 1 a 6 mesi dell'iscrizione;
c) sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte;
d) espulsione.

Le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e le relative procedure sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 49 LIMITI DI ETÀ E DI MANDATO

La carica di Segretaria/o Generale Nazionale e di Segretaria/o Generale Regionale non può essere ricoperta per un periodo complessivo superiore a tre mandati congressuali pieni.

Possono assumere qualsiasi carica - salvo i casi espressamente specificati nel presente Statuto - coloro che, al momento dell'elezione, non abbiano superato il limite di età previsto per il collocamento in pensione di vecchiaia nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS.

Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

ART. 50 CONTI CORRENTI DELLE STRUTTURE UIL SCUOLA

Le operazioni di traenza sui conti correnti della struttura Uil Scuola a tutti i livelli devono essere effettuate esclusivamente con doppia firma congiunta.

Tutte le ulteriori disposizioni sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

TITOLO IV

PATRIMONIO - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 51 PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

Le entrate sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi dovuti e versati dagli organizzati;
b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali, nonché dalle somme incassate per eventuali atti di liberalità;
c) dai proventi di eventuali attività pubblicitarie e editoriali realizzate attraverso gli organi ufficiali di stampa;
d) dai proventi da partecipazione a progetti.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (di propaganda, di personale, postali, ecc.), quelle per la redazione e la pubblicazione degli organi di stampa, quelle per l'organizzazione di congressi e convegni e per la relativa partecipazione, nonché quelle per le riunioni degli organi statutari;
b) ogni altra spesa comunque finalizzata al raggiungimento dei fini statutari.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 52 MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato solo in sede congressuale nazionale, salvo apposita delibera di rinvio al Consiglio Nazionale Uil Scuola adottata in sede Congressuale.

ART 53 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Per la concreta attuazione delle norme contenute nel presente Statuto e per una migliore regolamentazione della Organizzazione sindacale, il Consiglio Nazionale Uil Scuola, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, adotta il “Regolamento di Attuazione” della Uil Scuola.

ART. 54 NORME TRANSITORIE E FINALI DI RINVIO

Le norme del presente Statuto non possono essere in contrasto con quelle dello Statuto Confederale della UIL.

Le deliberazioni e/o azioni in contrasto con quelle contenute nel presente Statuto e nei regolamenti di attuazione sono da considerarsi nulle e inefficaci.

Per le situazioni non contemplate nel presente Statuto si fa riferimento allo Statuto Confederale UIL e al suo Regolamento di Attuazione.

ART. 55 NORME TRANSITORIE

Entro 30 giorni dall'approvazione dello Statuto, il Consiglio Nazionale provvede a deliberare l'adozione del Regolamento di Attuazione del presente Statuto. Entro il medesimo termine, l'Esecutivo Nazionale provvede ad effettuare la revisione delle situazioni e di tutti gli atti in essere, anche di contenuto negoziale, stipulati con altri soggetti (quali, ad esempio, contratti, convenzioni e accordi), al fine di effettuare le opportune valutazioni ed eventuali adeguamenti alla luce delle modifiche statutarie.

Colli del Tronto (AP), 20 novembre 2025